



## **DANNI DA SELVAGGINA – BASI LEGALI**

### **Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990**

#### **Art. 35**

Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Il Consiglio di Stato fissa le modalità per la valutazione del danno e il calcolo del risarcimento.

Non sono risarciti i danni:

- a) insignificanti o non sufficientemente documentati;
- b) favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato;
- c) causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa, ad eccezione delle cornacchie nere e grigie

### **Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, dell'11 luglio 2006**

#### **Art. 61, cpv. 1**

La richiesta per l'autodifesa, per la cattura o l'eliminazione di capi viziosi e per la posa di trappole a trabocchetto nei pressi di stabili va fatta all'Ufficio della caccia e della pesca, ritenuto che siano state adottate tutte le misure lecite e adeguate per allontanare la selvaggina, quali:

- a) recinzioni metalliche escluso l'impiego di fili spinati;
- b) recinzioni con corrente elettrica;
- c) protezione individuale di piante o arbusti;
- d) prodotti repellenti compatibili con l'ambiente

#### **Art. 62**

Lo Stato può assegnare un sussidio massimo pari all'80% della spesa d'acquisto di materiale destinato all'esecuzione di opere necessarie alla protezione di colture e di animali di reddito.

Hanno diritto al sussidio coloro che dichiarano un reddito agricolo o derivante dalla gestione del bosco.

Il sussidio massimo per fondo o per un insieme di fondi confinanti è di fr. 30'000.--, ritenuto che per le recinzioni esso è al massimo di fr. 15.-- al metro lineare (ml).

Il sussidio viene deciso sulla base del preventivo di spesa riconosciuto e, previo ottenimento della licenza edilizia, è versato dopo la verifica dell'opera e dei giustificativi di spesa.

L'opera deve essere eseguita entro 6 mesi dalla crescita in giudicato della licenza edilizia.

L'inesecuzione completa o parziale comporta la decadenza o la riduzione del sussidio e il rifiuto di eventuali successive domande di risarcimento danni.

#### **Art. 65**

Per i danni causati alle colture agricole o ad animali da reddito da parte di animali contro i quali non sono ammesse misure di autodifesa, hanno diritto al risarcimento coloro che dichiarano un reddito agricolo.

Lo Stato accorda un risarcimento fino a un massimo dell'80% del danno; quest'ultimo è calcolato deducendo l'1% del reddito netto imponibile, ritenuta una deduzione minima di fr. 300.--.[51]


Per i danni comprovati di orso, lupo e lince il risarcimento è del 100%.

Il risarcimento è rifiutato se la notifica tardiva o la modifica della situazione di fatto hanno ostacolato un accertamento attendibile del danno.

# DANNI DA SELVAGGINA – MISURE DI PROTEZIONE

1. **Prevenire:** sorvegliare costantemente le zone a rischio, qualsiasi misura diventa inutile se il danno è stato causato da troppo tempo. Adottare misure di difesa preventive nelle parcelle danneggiate regolarmente.
2. **Difendersi:** l'unica misura efficace per eliminare i danni da selvaggina è la **recinzione mobile elettrificata**. Qualsiasi altro tipo di misura non porta alla soluzione del problema, l'abbattimento nella maggioranza dei casi è inutile perché gli animali ritorneranno a breve a danneggiare le colture non protette!


## CINGHIALE



Recinzione con paletti di plastica o legno (con isolatori), 3 fili elettrificati con batteria alle seguenti altezze: 25 cm, 40 cm e 60 cm.

Tensione : da 4'000 a 5'000 volt

## CERVO



Altezza minima di 2 metri (eventuale innalzamento superiore laddove la pendenza del terreno facilita lo scavalco).

Posa di almeno 6 nastri elettrificati alle seguenti altezze: 20 cm, 50 cm, 80 cm, 110 cm, 150 cm e 200 cm;

## IN GENERALE

- solida paleria in legno piantata saldamente nel terreno senza l'uso di cemento o simili;
- l'uso del filo spinato non è consentito (art. 61 RALCC);
- l'uso di recinzioni a maglia non è consentito;
- utilizzare un elettrificatore avente una potenza proporzionata alla lunghezza della recinzione;
- eseguire una corretta messa a terra dell'impianto;
- nel caso la recinzione dovesse trovarsi nelle vicinanze di abitati o passaggi pedonali, prevedere una corretta segnalazione dell'impianto tramite gli appositi cartelli;
- nel caso la coltura abbia subito danni da parte di tassi, posare anche un filo d'acciaio all'altezza di 10 cm.
- **effettuare una costante manutenzione della recinzione.**